COMUNE DI APIRO

(Provincia di Macerata)

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DI APIRO E POGGIO S. VICINO PER IL PERIODO DAL 01/09/2018 - 31/08/2021 CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO ANALOGO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

ART. 1 - METODOLOGIA DEL SERVIZIO

Ai Comuni di Apiro e Poggio S. Vicino, titolari delle funzioni inerenti il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado comunali, tramite il Settore Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici, compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi. Quanto sopra nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 del D.lgs. 10/09/2003 n. 276 circa il riconoscimento alla ditta aggiudicataria dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane nonché del rischio d'impresa.

Il soggetto aggiudicatario, mediante il proprio personale addetto, è responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto dai Programmi di esercizio. La metodologia di lavoro viene resa operativa dalla Ditta coerentemente con le direttive generali disposte dall'Ufficio Tecnico e LL.PP. e dal presente capitolato.

Il personale adibito allo svolgimento del Servizio dovrà osservare scrupolosamente indicazioni e procedure d'intervento fornite dal responsabile della Ditta aggiudicataria per la gestione dell'appalto.

Il servizio di trasporto scolastico dei minori richiede una metodologia di lavoro interdisciplinare: questo presuppone la capacità di ogni singolo operatore di lavorare in gruppo; in tal senso gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno collaborare con altre figure professionali (Insegnanti-Assistenti Sociali ecc.) e dare informazioni di ritorno al gruppo.

Negli articoli che seguono con il termine "Impresa" si intende la ditta aggiudicataria del presente appalto, con il termine "Ente" si intende il Comune di Apiro.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado comunali ubicate nei Comuni di Apiro e Poggio S. Vicino, nonchè la gestione del servizio di assistenza negli scuolabus/autovetture adibiti al trasporto degli alunni della scuola d'infanzia e dei disabili, per il periodo previsto all'art. 5 e con il programma di esercizio risultante dagli allegati prospetto contenenti i plessi scolastici da servire ed i tragitti da effettuare che prevedono una percorrenza complessiva annua di n° **62.419,00 (sessantaduemilaquattrocentodiciannove)** chilometri circa. Eventuali maggiori/minori percorrenze andranno collocate nell'ambito delle variazioni qualitative e quantitative dei percorsi in aumento o in diminuzione che potranno rappresentare fino ad un massimo del 20 % della percorrenza contrattualmente pattuita. Tali variazioni, se contenute entro il 10 %, potranno essere disposte dalla stazione appaltante e conseguentemente eseguite dall'impresa appaltatrice all'inizio di ciascun anno scolastico senza alcun particolare preavviso; se di entità superiore dovranno essere comunicate all'impresa con un preavviso di 20 giorni.

L'importo contrattuale conseguente dovrà essere adeguato alla consistenza del programma di ciascuna annualità contrattuale di servizio, sulla base del costo chilometrico e dell'assistenza a bordo come definiti nel successivo art. 6 senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere alcun altro compenso o indennizzo.

Il programma di esercizio potrà essere adeguato in funzione delle variazioni degli utenti che si dovessero verificare durante l'anno.

L'appalto concerne altresì alcuni servizi complementari di seguito meglio specificati.

La categoria dei servizi da prestare è identificata con il seguente **CPV 601300000-9.**

ART. 3 – DESTINATARI DEI SERVIZIO

Sono destinatari dei servizi oggetto del presente appalto gli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale dei Comuni di Apiro e Poggio S. Vicino.
Il trasporto scolastico oggetto del presente appalto riguarda sia gli alunni normodotati che disabili.

ART. 4 – AMMISSIONE AI SERVIZI

L'ammissione al servizio, su richiesta del genitore/esercente la patria potestà, viene disposta dal Servizio Finanziario del Comune di Apiro per gli utenti sul territorio del Comune di Apiro, e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Poggio S. Vicino per gli utenti ivi residenti.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni TRE dall'01/09/2018 al 31/08/2021 con possibilità di estensione di servizio analogo per un periodo di anni DUE.
L'Impresa dovrà fornire un periodo di prova di sei mesi; in caso di esito non favorevole si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021 è pari a € 286.707,15 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 8.601,21;
L'importo relativo al periodo di ripetizione del servizio analogo di anni **DUE**, è pari ad € 191.138,10 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 5.734,14.
I servizi individuati nell'art. 2, dettagliati nella quantità determinata sono specificati nel seguente prospetto:

	Percorrenza annua Km	Percorrenza Triennale km	costo chilometrico €/km	IMPORTO TRIENNIO €	Percorrenza eventuale estensione del contratto km	IMPORTO ESTENSIONE €	TOT. APPALTO €
scuole primarie e secondarie 1° grado	42 173	126 519	1,45	183 452,55	84 346	122 301,70	305 754,25
scuole materne	20 246	60 738	1,70	103 254,60	40 492	68 836,40	172 091,00
Totale	**62 419**	**187 257**		**286 707,15**	**124 838**	**191 138,10**	**477 845,25**

Variazioni contrattuali rispetto a quanto riportato nel prospetto, che l'impresa sarà tenuta a svolgere nelle modalità previste all'art. 2, andranno compensate sul presupposto del conteggio risultante, considerato il ribasso d'asta.
Ai fini della corresponsione dei compensi pattuiti, il chilometraggio viene analiticamente determinato per ogni annualità contrattuale, mediante il calcolo dalla percorrenza giornaliera accertata moltiplicata per i giorni di trasporto scuolastico effettuati;
L'Ente si riserva la facoltà di adeguare le diverse parti del presente capitolato ed il successivo contratto al fine di conformarlo alle disposizioni di legge o direttive nazionali o regionali emanate, durante la vigenza contrattuale.
I pagamenti verranno realizzati con cadenza bimestrale.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI

In esito all'aggiudicazione della gara, l'Impresa potrà avvalersi sia di autobus di sua proprietà che di altri mezzi presi a noleggio.
L'Impresa dovrà garantire a sua cura e spese tutti i lavori e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in generale alle spese imputabili alla utilizzazione e gestione e pulizia degli stessi veicoli.
Il Comune di Apiro avrà accesso a tutti gli automezzi per verificare che il servizio venga svolto in condizioni di sicurezza nonchè con un adeguato livello di pulizia e di igiene.
Qualora dai sopralluoghi effetuati gli esiti non risultino soddisfacenti, il Comune di Apiro potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo per danni, mancati guadagni o altro.

ART. 8 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'Ente si riserva la facoltà di adeguare le diverse parti del presente capitolato e del contratto al fine di conformarlo alle disposizioni di legge o direttive nazionali o regionali emanate durante la vigenza contrattuale.
Poiché l'appalto è correlato al numero ed alla tipologia assistenziale dei fruitori del servizio (numero e tipologia suscettibili di variazioni anche significative nel corso dell'appalto), l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o aumentare il numero delle prestazioni appaltate, fino ad un massimo del 20% come previsto all'art. 2 del presente capitolato d'oneri. In tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione dei servizi alle medesime condizioni previste nel presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il programma di esercizio di cui all'art. 2 comprenderà tutte le corse già definite nell'allegato prospetto per complessivi **Km. 62.419 (sessantaduemilaquattrocentodiciannove)** circa annui percorsi su strade statali, provinciali, comunali e vicinali ricomprese nel territorio dei Comuni di Apiro e Poggio S. Vicino, secondo un itinerario definito nel citato allegato.
Sono altresì a carico dell'Impresa e dovranno essere ricompresi nel canone annuale dell'appalto, anche i seguenti servizi forfettizzati da assicurare con un autobus adeguato alle esigenze:
- l'effettuazione del servizio di trasporto degli studenti delle scuole dell'obbligo in occasione delle fasi comunali, distrettuali e provinciali dei giochi della gioventù e studenteschi;
- l'effettuazione del servizio di trasporto degli ospiti della casa di riposo per effettuare n° 1 escursione annua da effettuare in due giornate (la prima in andata e la seconda per il ritorno);
- l'effettuazione del servizio di bus navetta dal centro storico ai parcheggi posti presso il campo sportivo vecchio e la zona artigianale Piaggia, da svolgere nel mese di agosto in occasione del festival internazionale del folclore.
Su tale programma, esclusi i servizi forfettizati precedentemente illustrati, potranno verificarsi modifiche quantitative del chilometraggio e delle ore di assistenza a bordo in relazione a particolari esigenze; tali variazioni comporteranno conseguenti modifiche in diminuzione o in aumento dell'importo complessivo del contratto, come già indicato all'art. 2.
Le variazioni di cui al comma precedente saranno compensate all'Impresa sulla base del costo chilometrico offerto per le categorie previste nella tabella di cui all'art. 6.
Gli orari di servizio dovranno essere determinati in modo che la velocità massima di percorrenza delle varie strade sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza del servizio; dovranno, altresì, essere tenute in considerazione le esigenze del traffico, anche in relazione alle diverse condizioni metereologiche e stradali; gli orari di servizio dovranno comunque assicurare il pieno rispetto degli orari scolastici comunicati dall'Ente.

ART. 10 - TARIFFE DI VIAGGIO

Le tariffe del servizio rivolto ai frequentanti le Scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado vengono determinate dalla Giunta Comunale. La riscossione avviene direttamente a cura del Comune, mentre l'Impresa dovrà fornire periodicamente un riepilogo in merito alle utenze del

servizio, verificando quotidianamente che il trasporto venga effettuato solo nei confronti degli aventi diritto in regola coi pagamenti delle relative tariffe.

ART. 11 – EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI

L'Impresa si impegna altresì, su richiesta dell'Ente, e compatibilmente con il servizio appaltato, a garantire ulteriori servizi, quali, a titolo esemplificativo:
- Gite scolastiche giornaliere, in località da concordare con le competenti autorità scolastiche, compatibili con l'orario del trasporto scolastico.
- Gite giornaliere per anziani, in località da concordare con le competenti autorità comunali, compatibili con l'orario del trasporto scolastico.

Il compenso chilometrico per detti ulteriori servizi è uguale a quello definito in sede di aggiudicazione dell'appalto per il servizio scolastico e verrà calcolato con le modalità di cui al precedente art. 6.

ART. 12 – PROCEDURE DI GARA

L'Appalto ha per oggetto servizi relativi al trasporto scolastico, quindi ricompresi nell'allegato IX al D.lgs. 50/2016. La procedura di gara utilizzata è la procedura aperta (art. 60 D.lgs. 50/2016) ed il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 2 e comma 3 lett. a) D.lgs. 50/2016).

ART. 13 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara di appalto imprese di trasporto, in qualunque forma costituite, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 e s.m.i., nonché in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti dei servizi. A tal fine, sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che presentano una delle cause di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n° 1071/2009 del 21.10.2009 integrato dal Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18.03.2016.

ART. 14 - SCUOLABUS

Nell'esercizio del trasporto, l'Impresa dovrà impiegare veicoli con le caratteristiche costruttive di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 18 aprile 1977 e s.m.i. (Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 14/01/1983, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13/01/2004, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 01/04/2010), nonché autovetture destinate al trasporto di persone aventi il numero massimo di 9 posti compreso il conducente, come previsto dall'art. 54 lettera a) e dall'art. 47 lettera b) cat M1 del vigente Codice della Strada.

In ogni caso l'Impresa aggiudicatrice dovrà attenersi alle disposizioni previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 04 luglio 1994, dal Decreto del medesimo Ministero 31 gennaio 1997 (pubblicato sulla G.U. in data 27.02.1997) ed eventuali successive prescrizioni normative specifiche.

I mezzi utilizzati dovranno altresì rispondere alle seguenti ulteriori caratteristiche:

a) essere revisionati con la periodicità prescritta dalla vigente normativa;

b) essere coperti da polizza assicurativa RCA con massimale stabilito dalla Regione Marche.

L'Impresa potrà adibire al servizio mezzi di sua proprietà o presi in affitto o a noleggio classificati secondo le categorie di cui all'art. 47, c. 2, lettera b) del vigente Codice della Strada, da impiegare nei vari itinerari di cui all'allegato prospetto.

L'Impresa si obbliga altresì a garantire la sostituzione immediata degli automezzi divenuti non idonei o non funzionanti, assicurando comunque la continuità del servizio, essendo a suo carico ogni sostituzione dei mezzi e dei conducenti che si rendesse necessaria nel corso dell'appalto.

Gli eventuali mezzi sostitutivi dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli offerti in sede di gara o superiori.

Gli scuolabus inoltre, in caso di neve, devono essere dotati di un treno di gomme chiodate, al fine di garantire la continuità del servizio

ART. 15 - PERSONALE

L'Impresa dovrà gestire il servizio con sufficiente personale; in tal senso i conducenti degli autoveicoli dovranno essere comunque in numero non inferiore alle tre unità mentre gli operatori addetti al servizio di assistenza sugli scuolabus non dovranno essere in numero inferiore a due.
Nel caso in cui si verifichi l'assenza per malattia di un operatore, l'Impresa ha l'obbligo di garantire l'immediata sostituzione.

ART. 16 – REQUISITI DEL PERSONALE

L'Impresa dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale capace, fisicamente idoneo alle mansioni richieste ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al suo impiego.
I soggetti impegnati nei servizi dovranno essere regolarmente assunti o, nel caso di Impresa costituita in forma di Cooperativa, potranno essere soci della stessa. I conducenti degli autoveicoli dovranno essere riconosciuti idonei ed in possesso di abilitazione alla guida per il trasporto di persone ai sensi della normativa vigente.
L'Impresa si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni e le normative retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore e nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio. L'impresa si impegna ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione e, anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa dovrà altresì garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.
L'Ente individua nel Funzionario preposto al Servizio Tecnico – LL.PP il referente amministrativo e tecnico progettuale nei rapporti con l'Impresa.
Gli operatori dell'Impresa, siano essi dipendenti o soci, hanno l'obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto con gli utenti e disponibile alla collaborazione con altri operatori, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto.
I medesimi operatori **prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente,** salvo il rispetto degli indirizzi generali e dei piani di lavoro così come assegnati dal Funzionario del Servizio Tecnico – LL.PP. al **Responsabile preposto della Ditta.**
L'Impresa, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà comunicare i nominativi di tutto il personale che verrà utilizzato nei diversi servizi, sia come titolare sia in sostituzione, specificandone la qualifica professionale e l'inquadramento contrattuale, nonché le successive variazioni che dovessero intervenire, nel rispetto comunque delle qualifiche iniziali.
L'Impresa deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell'Ente.

Art. 17 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E PERSONALE

L'Impresa solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri antinfortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Nessun rapporto diretto con l'Ente potrà mai essere configurato né potrà essere posto a carico dello stesso alcun diritto di rivalsa o indennizzo.
L'Ente sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio.
L'Impresa sarà l'unica responsabile degli eventuali danni che comunque dovessero derivare al personale od essere provocati a terzi nell'espletamento del Servizio e dovrà contrarre idonee assicurazioni antinfortunistica e di responsabilità civile, in modo da garantire ogni copertura contro qualsiasi rischio derivante dall'attività e dal rapporto di servizio.
Durante il periodo dell'appalto l'Impresa dovrà fornire, di norma, lo stesso personale per garantire uniformità e continuità nelle prestazioni, adottando tutte le misure atte a limitare il

turn-over, sarà obbligata ad adibire al Servizio operatori fissi e a garantire la continuità operativa tra utenti ed operatori.
L'Impresa dovrà garantire comunque il funzionamento dei servizi essenziali come indicato nel C.C.N.L. e con le modalità di cui alla L. 146/1990, in caso di astensione dal lavoro per sciopero.
L'Impresa si impegna altresì ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del suddetto personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto.
In caso di inottemperanza, accertata dal Comune di Apiro o ad esso segnalata dall'Ispettore del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'Impresa aggiudicataria, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni al Comune, nè ha titolo al risarcimento danni.
L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad aprire, per il personale adibito al presente appalto, una posizione assicurativa presso la sede INPS di Macerata.
In riferimento alla regolarità contributiva, l'Impresa dovrà trasmettere all'Ente, semestralmente, il DURC.

Art. 18 - SOPRALLUOGO

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, da parte di ciascun concorrente dovrà essere effettuato specifico sopralluogo con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi e delle differenti condizioni che possono influire sulla determinazione dell'offerta.
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.
L'avvenuto sopralluogo dovrà essere comprovato da relazione a firma del Direttore tecnico dell'Impresa e da documentazione fotografica dei cartelli indicanti le località del territorio dove dovrà svolgersi il servizio. Le foto, in numero non inferiore a 20, dovranno essere scattate nelle differenti località indicate nell'allegato programma di esercizio e in data successiva alla pubblicazione del bando; la data dovrà essere stampigliata a margine delle stesse.
Tutta la documentazione inerente il sopralluogo dovrà essere allegata alla dichiarazione di presa visione.

ART. 19 – AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO

Per consentire la necessaria ed imprescindibile continuità delle prestazioni, l'Appaltatore uscente affiancherà per un periodo di 6 giorni lavorativi il personale della nuova Impresa aggiudicataria con proprio personale, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l'Ente.

ART. 20 – RAPPORTI TRA L'ENTE E L'IMPRESA

L'Impresa dovrà assicurare i rapporti con il Servizio Tecnico comunale tramite il Direttore Tecnico. Allo stesso competerà la conduzione di incombenze ed adempimenti relativi alla gestione del personale dell'Impresa nonché la cura dei rapporti con l'Ente, come previsti dal presente capitolato.
Il Direttore tecnico potrà proporre variazioni e proposte migliorative del servizio.
L'Impresa è comunque responsabile degli eventuali danni che dovessero derivare al personale o agli assistiti nell'espletamento del servizio, per incuria o negligenza del personale stesso o per violazione degli specifici doveri derivanti dal presente capitolato e/o delle prescrizioni impartite dal Servizio scolastico comunale.
Rientra tra gli obblighi dell'Impresa un conforme impiego degli operatori, il rispetto degli orari previsti, l'adeguata esecuzione delle mansioni affidate nonché un corretto rapporto con gli utenti dei servizi come previsto dal presente capitolato d'oneri.
Ogni manchevolezza degli operatori sarà direttamente segnalata dal Servizio Tecnico – LL.PP. comunale al legale rappresentante dell'Impresa e, in caso di recidiva, lo stesso Servizio potrà richiedere la sostituzione dell'operatore.
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'assicurazione obbligatoria previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica degli operatori, oltre alla corresponsione dei rispettivi emolumenti secondo le vigenti norme contrattuali di settore.

Nessun rapporto dovrà esistere tra gli operatori e l'Ente in quanto gli operatori stessi dovranno essere alle regolari dipendenze dell'Impresa.
L'Impresa ha l'obbligo di:

- partecipare agli incontri di verifica con l'Ente per la buona riuscita dell'appalto;
- fornire, a richiesta dell'Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;
- attivare, a richiesta dell' Ente, controlli a campione sul regolare svolgimento del servizio.

Non sono consentite varianti rispetto al progetto presentato dalla stazione appaltante.
E' fatto divieto all'Impresa di:
- cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni subiti. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere con l'Ente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Ente, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando in tal modo l'Impresa obbligata alla completa esecuzione dell'appalto.
- subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato senza l'autorizzazione dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni subiti. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
- cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto se non vi aderisca formalmente l'Ente.

ART. 21 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi del'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D.lgs 50/2016).
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di cui all'art 97 del D.Lgs. n° 50/2016.

Art. 22 – CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL PROGETTO

Il progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, prevede i diversi percorsi e gli utenti che usufruiscono del servizio ed è costituito dai seguenti elaborati:

- planimetria percorsi ed utenti;
- tabella calcolo tempi e distanze;

Il progetto potrà essere adeguato dall'U.T.C. in funzione delle variazioni degli utenti che si dovessero verificare durante l'anno

ART. 23 - CAUZIONI

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo triennale dell'appalto sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione (cauzione provvisoria) sarà restituita ai non aggiudicatari non appena intervenga l'aggiudicazione definitiva.
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di appalto e dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore causato da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita cauzione (cauzione definitiva) come previsto all'art. 103 del D. Lgs 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L'appaltatore potrà essere obbligato a rientegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto.

ART. 24 - ISPEZIONI

L'Ente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dei veicoli e di chiedere all'Ispettorato della Motorizzazione la revisione immediata degli automezzi nei casi in cui occorra detta operazione. L'Impresa è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza sia per quanto riguarda lo stato di efficenza degli automezzi che per la condotta di marcia e per gli utenti trasportati.

ART. 25 - INTERRUZIONE, INCIDENTI

L'Impresa si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi e ad effettuare il numero di corse necessarie per il trasporto degli alunni; in caso di situazioni eccezionali che rendessero necessarie delle variazioni e/o delle interruzioni del servizio, dovrà darne notizia immediatamente al Comune ed alle scuole.

L'Impresa ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno determinato le interruzioni e le variazioni saranno venute meno.

Nel caso in cui l'interruzione del servizio sia superiore ad un giorno, l'Impresa dovrà approntare mezzi alternativi per il trasporto degli utenti del servizio. Sono comunque fatte salve le ipotesi di impossibilità assoluta di circolare dovuta ad eccezionali fenomeni naturali od atmosferici.

In caso di interruzione del servizio per qualsiasi causa, il chilometraggio ed i relativi compensi verranno conseguentemente decurtati.

Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per essa vincolanti, l'Impresa dovrà dare notizia all'Ente, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare quale che sia la gravità di questi ancorché non si verifichino danni.

ART. 26 - INFORTUNI E DANNI

L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente. L'impresa è tenuta ad assicurare i propri mezzi con i massimali previsti dalle vigenti disposizioni, è responsabile solamente di tutto ciò che avviene dentro l'autobus ed è esonerata da qualsiasi responsabilità dal momento in cui il viaggiatore scende dallo suolabus (attraversamenti della strada o incuria del viaggiatore dal momento in cui è sceso dall'autobus).

ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Ufficio preposto ai Servizi Tecnici e l'Ufficio di Polizia Municipale effettueranno la vigilanza sul servizio. Qualsiasi mancanza agli obblighi di cui al presente capitolato sarà accertata dagli incaricati comunali e comunicata all'Impresa. Entro due giorni dalla data di notifica dell'accertamento effettuato, l'Impresa potrà presentare le sue controdeduzioni.

ART. 28 - CONTROVERSIE CON GLI UTENTI

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli utenti e l'Impresa o suoi dipendenti sarà deferita al giudizio del Responsabile comunale del servizio, la decisione del quale sarà accettata dall'Impresa con rinuncia all'autorità giudiziaria.

E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il giudizio del Responsabile non venisse accettato dal privato utente.

ART. 29 – SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa sarà responsabile verso l'Ente del buon andamento del servizio che viene svolto con l'impegno dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio dell'Impresa stessa.

Per le infrazioni di lieve entità, quali ritardi negli orari, sovraccarichi, imperfetta manutenzione delle macchine, variazioni di percorso non autorizzate ed altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita una penale di € 300,00 per ogni infrazione.

La stessa penale verrà applicata anche in caso di inadeguata pulizia del mezzo.

L'applicazione delle sanzioni dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le sanzioni di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.
In caso di più gravi infrazioni quali l'arbitraria interruzione del servizio per periodi non superiori ad un giorno, l'inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del personale dipendente, e che non integrino la grave inadempienza che risolve il contratto, l'Ente si riserva di stabilire la misura della penale da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 ad insindacabile giudizio del Responsabile comunale del servizio, o altresì il sequestro della cauzione che non potrà essere svincolata fino a quando l'Impresa non avrà integralmente adempiuto agli obblighi assunti. Nel caso di interruzioni superiori ad un giorno, l'Ente si riserva il diritto di rivalsa per le spese sostenute per riattivare il servizio conformemente alle norme del presente contratto.
L'applicazione della sanzione non pregiudica i diritti spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'impresa, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.
E' facoltà dell'Ente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) mancato adempimento degli obblighi di applicazione ai propri operatori del contratto di lavoro della categoria e di stipula della polizza assicurativa di copertura dei rischi;
b) grave inadempienza dell'Impresa e/o reiterate inadempienze formalmente contestate, tali da compromettere il risultato della gestione del servizio appaltato. A tale riguardo sarà considerato grave inadempimento la mancata rimozione, da parte dell'Impresa, delle irregolarità già contestate dall'Ente con la formale comunicazione e/o la reiezione delle giustificazioni all'uopo fornite dalla ditta;
c) ritardi continuati ed ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi mensili agli operatori;
d) abbandono o sospensione del servizio per periodi di tempo superiori a quanto sopra dettagliato, salvo che per causa di forza maggiore;
e) apertura di una procedura concorsuale che possa pregiudicare, a giudizio dell'Ente, lo svolgimento del servizio;
f) messa in liquidazione dell'Impresa, qualora l'Ente, a proprio giudizio, ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
g) cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
h) cessione del contratto;
i) inadempienze dell'Impresa in ordine ai requisiti richiesti e alla disponibilità dei veicoli di cui agli artt. 13 e 14 del presente capitolato;
j) ogni altra inadempienza prevista dagli artt. 20 e 33 del presente capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto, l'Impresa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.
L'Ente potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per le maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

ART. 30 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Impresa non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile. Qualora l'Impresa dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata

all'Impresa, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra Impresa.

ART. 31 - CONTROVERSIE

Ogni questione, che dovesse insorgere tra l'Ente e l'Impresa, relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, verrà deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è il Tribunale di Macerata.
E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 32 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria avrà luogo successivamente all'acquisizione della certificazione richiesta dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Apiro.
Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto e consequenziale a questa sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 33 – RISCHI DA INTERFERENZE ED ALTRI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE

Le prestazione oggetto del presente appalto non comporta rischi da interferenze come definiti dal D.lgs. 81/2008 – art. 26 commi 2 e 3.
L'Impresa aggiudicataria dovrà, comunque, provvedere alla elaborazione e consegna del documento di valutazione dei rischi specifici dell'appalto con individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee e, più genericamente, ad ogni altro adempimento previsto in materia di sicurezza dei lavoratori.
L'Impresa dovrà inoltre tenere conto, in sede di offerta economica, dei "costi della sicurezza" relativi alla sicurezza del lavoro inerente le attività oggetto del presente appalto, che in ogni caso restano a carico dell'Impresa. Detti costi debbono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.
L'Impresa dovrà inoltre provvedere ad adeguata formazione, informazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 36 e 37. Gli obblighi formativi, da attuare anche nei confronti di dirigenti e preposti, debbono essere comprovati da appositi attestati e si estendono alla prevenzione incendi (rischio elevato) e al primo soccorso. L'Impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a fargli osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 34 - DOMICILIO DELL'IMPRENDITORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà eleggere proprio domicilio costituendo un recapito operativo costituito dal Direttore tecnico e da altri referenti abilitati a prendere decisioni immediate rispetto allo svolgimento dello stesso.
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per lettera raccomandata o tramite fax o per posta elettronica.

ART. 35 - COSTITUZIONE IN MORA DELL'IMPRESA

Tutte le comminatorie ed i termini convenuti con il presente capitolato operano di pieno diritto, senza obblighi per l'Ente, nella costituzione in mora dell'Impresa.

Art. 36 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile o da altra normativa speciale per la disciplina di appalti di pubblici servizi.